

«2. Per i prodotti dei codici NC 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 e 0714 90 19, originari dei paesi terzi sotto elencati, il prelievo all'importazione limitato al 6 % ad valorem viene riscosso limitatamente ai quantitativi che seguono:

a) Indonesia: per il periodo 1° gennaio 1993-31 dicembre 1995, un quantitativo massimo di 2475000 tonnellate che possono essere importate come segue:

— il quantitativo che può essere importato ogni anno del periodo considerato non può superare 866250 tonnellate;

— inoltre, il quantitativo che può essere importato nel 1995 non può in alcun caso determinare un superamento del quantitativo massimo di 2475000 tonnellate ammesso per l'intero periodo 1° gennaio 1993-31 dicembre 1995;

b) altre attuali parti contraenti del GATT, escluse la Thailandia e l'Indonesia: 145590 tonnellate all'anno per gli anni 1993, 1994 e 1995;

c) Cina: un quantitativo complessivo massimo di 1050000 tonnellate per il periodo 1° gennaio 1993-31 dicembre 1995, che possono essere importate come segue:

— il quantitativo che può essere importato ogni anno del periodo considerato non può superare 367500 tonnellate;

— inoltre, il quantitativo che può essere importato nel 1995 non può in alcun caso determinare un superamento del quantitativo massimo di 1050000 tonnellate ammesso per l'intero periodo 1° gennaio 1993-31 dicembre 1995;

d) paesi non membri del GATT, diversi dalla Cina, per gli anni 1993, 1994 e 1995:

— 30000 tonnellate all'anno per quanto riguarda i prodotti di cui ai codici NC 0714 10 99 e 0714 90 19,

— 2000 tonnellate all'anno per quanto riguarda i prodotti di cui ai codici NC 0714 10 91 e 0714 90 11.

L'esaurimento dei contingenti di cui alle lettere b) e d) non può ostacolare l'immissione in libera pratica, previa riscossione del prelievo limitato, dei prodotti in causa originari dei paesi meno sviluppati (PMS) elencati nell'allegato, entro il limite di un quantitativo globale annuo di 5000 tonnellate.»

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 dicembre 1992.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

D. HURD